

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 24/11/2020

FATTO

In data 7.3.2012, parte ricorrente stipulava, con un diverso intermediario successivamente incorporato dall'odierna resistente, un contratto di finanziamento c/CQS n.***409 per complessivi 29.640,00 euro, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione in 120 rate di 247,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente al 30.04.2016, dopo il pagamento di 49 rate di rimborso.

La parte ricorrente, esperito infruttuosamente il reclamo, chiede all'ABF il rimborso di oneri e commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per la somma di 1.681,36 euro, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione.

L'intermediario, riepilogati i fatti esposti dal ricorrente, precisa quanto segue: il contratto contiene una precisa elencazione delle attività che costituiscono la controprestazione resa dall'intermediario in relazione a ciascuna delle voci commissionali; quanto alla richiesta di retrocessione della commissione rete distributiva, esse si riferisce sia ad attività up front sia ad attività recurring; il criterio utilizzato per il rimborso degli oneri non maturati imputati alla quota recurring è contenuto nel "Piano Annuale" e l'importo retrocesso in sede di conto estintivo a titolo di "storno commissioni rete distributiva" corrisponde a quello risultante nel suddetto Piano per la mensilità successiva a quella di estinzione, vale a dire in corrispondenza della rata n. 50; la correttezza del criterio di restituzione ivi utilizzato è stata confermata dai collegi arbitrali; quanto alle spese di istruttoria, esse hanno natura up

front e pertanto il contratto ne esclude espressamente la ripetibilità; trattandosi di finanziamento estinto anticipatamente prima della comunicazione di Banca d'Italia del 4.12.2019 "Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti", applicabile espressamente solo ai finanziamenti in essere, non possono essere applicate le conclusioni cui è giunta la c.d. sentenza Lexitor; per quanto concerne, gli oneri assicurativi, la banca ha provveduto ad emettere un assegno a favore del ricorrente comprensivo di € 20,00 di spese di ricorso e di € 211,55 a titolo di oneri assicurativi non maturati, pari alla differenza tra l'importo previsto nel Piano annuale di rimborso e quanto già rimborsato dalla compagnia assicurativa (€ 123,62), come riconosciuto dallo stesso ricorrente in sede di ricorso.

Chiede il rigetto del ricorso e la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di ripetizione degli oneri assicurativi.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del

credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, "...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...", in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell'articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile "consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto", intendendo la "totalità" non "...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...".

Le parti, quindi, potranno "...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...".

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che "...non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale "...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...", concludendo che si tratta della soluzione da ritenere "...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...", e che "...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...". Aggiunge, infine, che "...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...".

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB.

Venendo al caso di specie, la domanda del ricorrente risulta riferita agli oneri non goduti

delle voci di costo di cui alla lett. C), D), F) e G), al netto dei rimborsi effettuati in conto estintivo e dalla compagnia assicurativa.

Nella documentazione contrattuale è presente una descrizione delle voci di costo relative alle commissioni addebitate al cliente (cfr. art. 5). L'ipotesi di estinzione anticipata è disciplinata dall'art. 8 del contratto di finanziamento e prevede che le commissioni di cui alla lett. C) non sono ripetibili, mentre la voce di costo di cui alla lett. D) è rimborsabile per la sola quota non maturata secondo i criteri e nella misura prevista nel "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni", allegato al contratto. Il piano di rimborso, qui allegato dall'intermediario con la firma di sottoscrizione del ricorrente, individua la quota parte rimborsabile dell'importo della commissione in esame nella misura massima del 60% e calcolata "in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento".

Le parti concordano nel ritenere che il prestito è stato estinto al 30.04.2016 scaduta la 49a rata sulle 120 originariamente previste, sulla base del conteggio estintivo allegato in atti.

Con riferimento alle spese di istruttoria, poiché la clausola remunera attività prodromiche alla stipula del finanziamento hanno natura up front e pertanto da restituire con il metodo della curva degli interessi.

Per le commissioni rete distributiva l'art. 8 del contratto prevede che tale commissione sia rimborsabile per la sola quota non maturata secondo i criteri e nella misura prevista nel "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni", allegato al contratto.

Il suddetto piano, prodotto in atti dall'intermediario con la firma di sottoscrizione del ricorrente, individua la quota parte rimborsabile dell'importo della commissione in esame nella misura massima del 60% e calcolata "in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento". La parte del 40% pertanto deve essere restituita secondo il criterio della curva degli interessi.

Nel caso di specie, si evidenzia che l'intermediario ha restituito al ricorrente, in conto estintivo, la somma di euro 680,51 corrispondente a quanto dovuto per la rata successiva, la 50a, a quella del mese di estinzione.

Sul problema del cd. "salto rata", è orientamento consolidato dei Collegi ritenere che la questione andrebbe valutata in presenza di una specifica domanda; nel caso di specie, si osserva che tale domanda, seppur non esplicitata, appare formulata in sede di ricorso, in quanto parte ricorrente, pur considerando un criterio di rimborso pro rata temporis sull'intero importo della "commissione rete distributiva", effettua i calcoli considerando 71 rate residue.

In relazione al rimborso degli oneri assicurativi, è orientamento costante dei Collegi ritenere che il rimborso degli oneri assicurativi possa avvenire secondo la metodologia indicata ex ante nel contratto. In ogni caso, il sindacato sulla congruità di quel criterio, alternativo rispetto a quello proporzionale, esula dalla competenza ratione materiae dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Nel caso di specie, nel richiamato "Piano annuale" allegato al contratto il rateo di rimborso degli oneri assicurativi, previsto alla 49a rata, è pari a € 335,17.

Per quanto concerne il rimborso del premio assicurativo non goduto, parte ricorrente dà atto dell'avvenuto rimborso di € 123,62 da parte della compagnia assicurativa; l'intermediario invece ha provveduto in corso di procedimento a rimborsare ulteriori € 211,55, oltre ad € 20,00 per spese di ricorso.

Si fa presente che quest'ultima comunicazione è stata portata all'attenzione del ricorrente

in occasione dell'invio delle controdeduzioni. Il ricorrente in merito non ha fatto pervenire alcuna replica.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente, tenuto conto delle compensazioni, ha diritto alla restituzione della somma di euro 643,75 come risulta dalla seguente tabella:

durata finanziamento	120	TAN	6,705%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati*	Residuo
rate scadute	49	rate residue	71					
% rest. (pro rata temporis)	59,17%	% rest. (criterio finanziario)	38,26%					
C) spese di istruttoria				criterio finanziario (ammortamento)	450,00	172,18		172,18
D) comm. rete distributiva - 60% recurring				criterio contrattuale-piano annuale	1.778,40	698,46	680,51	17,95
D) comm. rete distributiva - 40% up front				criterio finanziario (ammortamento)	1.185,60	453,62		453,62
F) oneri assicurativi				criterio contrattuale-piano annuale	786,80	335,17	335,17	0,00
Totale					compensazione: sì			643,75

Sulla somma così calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13).

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, in ossequio all'orientamento del Collegio di coordinamento (Decisione n. 3498/2012).

Si dà atto che le spese di ricorso pari ad euro 20,00 risultano essere state già rimborsate.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio - in parziale accoglimento del ricorso - dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 643,75 (seicentoquarantatré/75), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI